CITTÀ DI LUGANO

M U N I C I P I O

Preavviso sulla ricevibilità della mozione no. 4417 del 5 ottobre 2026, degli On.li Bühler Alain (UDC-UDF), Bassi Raide (UDC-UDF), Andreetti Paolo (UDC-UDF), Gambazzi Stefano (UDC-UDF), Luraschi Norman (UDC-UDF) e Mazzuchelli Siro (UDC-UDF), dal titolo "Per una maggiore trasparenza nelle remunerazioni delle società partecipate dalla Città di Lugano"

All'Onorando
Consiglio Comunale
di Lugano

Lugano, 19 novembre 2026

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

con riferimento alla mozione no. 4417 del 5 ottobre 2026, attraverso la quale viene chiesto al Municipio di introdurre uno standard generale di trasparenza delle remunerazioni nelle società partecipate dalla Città, mediante la pubblicazione annuale dei compensi individuali dei membri del Consiglio di amministrazione e del CEO, nonché dell'importo complessivo corrisposto agli altri membri della direzione e postulate che tale obiettivo venga perseguito attraverso le necessarie modifiche statutarie, da promuovere o sostenere nelle sedi societarie competenti in funzione dei diritti spettanti alla Città quale azionista, presentiamo il presente preavviso sulla ricevibilità della stessa.

Giusta l'art. 698 cpv. 2 n. 1 CO, l'adozione e la modifica dello statuto rientrano nelle attribuzioni intrasmissibili dell'assemblea generale. L'art. 699b cpv. 1 CO disciplina invece le soglie di partecipazione al capitale azionario o ai voti necessari affinché gli azionisti possano chiedere l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno. Queste disposizioni regolano le competenze degli organi societari e l'esercizio dei diritti degli azionisti, ma non determinano la ripartizione delle competenze tra Municipio e Consiglio Comunale nella formazione della volontà della Città quale azionista: si tratta di disposizioni di diritto privato.

La ricevibilità deve pertanto essere esaminata alla luce dell'art. 67 cpv. 1 LOC, secondo cui la mozione deve vertere su un oggetto di competenza del Consiglio Comunale. Nel caso concreto assume particolare rilievo l'art. 193 cpv. 4 LOC, che riconosce tanto al Municipio quanto al Legislativo comunale la facoltà di impartire istruzioni vincolanti sull'attività dei soggetti esterni, riservate le disposizioni delle leggi speciali e del diritto federale secondo il cpv. 5. Per la portata di questa facoltà e la sua ripartizione tra gli organi comunali, si rinvia a Guido Corti, *Riflessioni non esaustive sull'art. 193 LOC* , in: RtiD II-2009, in particolare n. III/3.1–4.2, IV/5.2–5.3 e V/1.

La facoltà di impartire istruzioni è infatti per legge conferita contemporaneamente sia agli organi legislativi sia a quelli esecutivi comunali, senza essere necessariamente connessa alla competenza di nomina dei rappresentanti.

Il fatto che la gestione dei rapporti con una società o la designazione di determinati rappresentanti spettino al Municipio non esclude quindi, di per sé, la possibilità d'intervento del Consiglio Comunale. Questa attribuzione concorrente non viola neppure il principio della separazione dei poteri.

Occorre tuttavia distinguere gli orientamenti fondamentali della politica comunale delle partecipazioni dalla conduzione concreta dei rapporti societari: il Consiglio Comunale può infatti esprimere orientamenti di fondo nell'ambito delle proprie competenze di vigilanza generale, che assumono carattere vincolante per il Municipio quando concernono oggetti sui quali il Legislativo dispone di effettive competenze decisionali. All'Esecutivo compete invece concretizzare tali orientamenti e impartire le istruzioni operative nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative.

Questa distinzione vale anche per le indicazioni rivolte ai rappresentanti della Città nell'assemblea generale degli azionisti. Le indicazioni del Consiglio Comunale devono concentrarsi sulle questioni fondamentali e strategiche connesse agli interessi e alla posizione del Comune nella società, mentre al Municipio spetta definire le istruzioni puntuali necessarie all'esercizio dei diritti dell'azionista. I rappresentanti della Città nell'assemblea generale sono tenuti ad attenersi alle istruzioni del rappresentato, anche quando si tratta di società anonime ordinarie.

Nel caso concreto, la proposta di adottare un principio generale di trasparenza delle remunerazioni può essere ricondotta agli orientamenti fondamentali della politica comunale delle partecipazioni. La mozione mira, infatti, a definire uno standard da perseguire attraverso l'esercizio dei diritti della Città quale azionista e affida al Municipio i passi necessari alla sua attuazione; non vuole invece modificare direttamente gli statuti, di sostituirsi alle deliberazioni delle assemblee generali o di determinare l'ammontare dei compensi degli organi societari: essa non si pone quindi di principio in contrasto con le summenzionate norme del Codice delle obbligazioni.

Si ritiene pertanto che la mozione sia ricevibile, se intesa quale proposta di indirizzo generale sull'esercizio dei diritti della Città quale azionista, la cui attuazione operativa rimane affidata al Municipio. Questa conclusione non anticipa il giudizio sulla liceità delle singole misure richieste e restano quindi da approfondire nel merito la compatibilità della pubblicazione con il diritto societario e la protezione dei dati, nonché le condizioni della sua introduzione nelle diverse società. La facoltà di impartire istruzioni prevista dall'art. 193 cpv. 4 LOC deve infatti essere esercitata nel rispetto della preminenza del diritto federale e non può ampliare i diritti spettanti alla Città quale azionista.

In conclusione, dal profilo della ricevibilità non emergono elementi tali da escludere, già a un esame preliminare, un'attuazione della proposta conforme al diritto superiore. La mozione prevede infatti il ricorso agli strumenti societari e tiene conto dei diritti spettanti alla Città quale azionista. La sua ricevibilità non comporta tuttavia il riconoscimento della liceità di ogni singola modalità di pubblicazione richiesta rispetto a tutti i punti della mozione. Si ritiene tuttavia che l'esame approfondito della compatibilità delle misure con il diritto societario e la legislazione in materia di protezione dei dati, nonché delle condizioni e degli eventuali limiti della loro attuazione, dovrà essere svolto nella successiva fase di merito.

Concetamente, si ritiene che la concretizzazione di quanto disposto dall'art. 193 cpv. 4 LOC con il Legislativo che fornisce istruzioni vincolanti, possa essere raggiunto attraverso i seguenti passi procedurali, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 67 LOC:

1. esame della ricevibilità della mozione, oggetto del presente preavviso;
2. esame del merito, nell'ambito del quale il Municipio, con il proprio preavviso, approfondisce l'ammissibilità delle singole misure e le possibili modalità di attuazione;
3. elaborazione del rapporto da parte della Commissione della Gestione, con una proposta di decisione sufficientemente definita, e successiva presa di posizione scritta del Municipio sulle conclusioni commissionali;
4. decisione del Consiglio Comunale sull'indirizzo da adottare e sull'incarico da conferire al Municipio per la sua concretizzazione;
5. attuazione da parte del Municipio, mediante le istruzioni operative ai rappresentanti della Città nelle assemblee generali e la promozione delle necessarie deliberazioni societarie, nei limiti dei diritti spettanti alla Città quale azionista.

Nel contempo si conferma che per la citata mozione sarà redatto un preavviso scritto sul contenuto della mozione (art. 67 cpv. 2 let. b LOC).

Ci è gradita l'occasione per porgervi, Onorevoli Signore e Signori, l'espressione dei nostri migliori saluti.

Per il Municipio

Il Sindaco

Michele Foletti

MUNICIPIO DI LUGANO · C · T · L V G A

Il Segretario comunale

Robert Bregy

Ris. Mun. 19.11.2026